



COMUNE DI CAMPORGIANO

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 09-07-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di luglio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO	P	SUFFREDINI MARIO	P
BIAGIONI TIZIANA	P	RONTANINI GINO	P
POCAI EMO	P	LUPORINI PAOLO	P
COMPARINI GASTONE	P	FABBRI DANILO	A
GRANDINI GIOVANNI IACOPO	P	LORENZETTI CRISTIAN	P
ROSSI SERENA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor GIORGI DANIELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, applicato per l'annualità 2014 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ed in particolare il capitolo 3 "TASI" art. 11 commi 3), 4) e 5);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le aliquote I.MU. (Imposta Municipale Propria) anno 2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) pubblicata nella G.U. del 29.12.2014, in particolare:

- art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
 - b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) comma 677: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015)**, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015 "Per lo stesso anno 2014"), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13.05.2015 (pubblicato sulla G.U. 20.05.2015, n. 115) con il quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di determinare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2015 :**

- **ALIQUOTA 1 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili;**

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari a 9,60 - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima IMU);

- **DI DETERMINARE le seguenti aliquote per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e differenziate in base alla situazione reddituale (IRPEF) dell'intero nucleo familiare:**

FASCE DI REDDITO IRPEF		
DA	A	ALIQUOTA
0	7.500,00	1,0 per mille
7.500,01	26.000,00	1,6 per mille
26.000,01	40.000,00	1,9 per mille
40.000,01	80.000,00	2,3 per mille
80.000,01		2,5 per mille

a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente, deve presentare un' autocertificazione dichiarando il reddito complessivo IRPEF dell'intero nucleo familiare;
- di prendere atto che **a partire dall'anno 2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**
- di dare atto che sull'unità immobiliare di cui al punto 3) l'imposta comunale TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9/bis comma 2 D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
- per l'anno 2015 NON sono previste DETRAZIONI TASI;**
- di prevedere che la percentuale del tributo a carico dell'occupante sia pari al 10% e che il 90% sia a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- di dare atto che il tributo è versato, con le modalità previste dal regolamento comunale dell'imposta unica comunale "IUC" all'art.15 del capitolo 3 "componente TASI", in

autoliquidazione da parte del contribuente in due rate semestrali con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno:

9. di dare atto che il gettito stimato TASI per l'anno 2015 è pari ad euro 140.200,00;
10. di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, ALLEGATO "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale e che di seguito si riportano con l'indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento:

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO	INDICAZIONE COSTO ISCRITTO IN BILANCIO
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 125.562,79
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 84.459,46
Polizia locale (pubblica sicurezza e vigilanza)	€ 47.561,92
Servizio socio assistenziale	€ 78.991,36
Servizi cimiteriali	€ 13.001,96

11. di dare atto che complessivamente il grado di copertura dei costi dei servizi indivisibili è pari al **40,10%**;

12. di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015** ;

13. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 22/05/2015**, dichiarata immediatamente eseguibile;

14. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**
15. di dare atto che, dal 2015, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI** devono essere inviati **esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**
16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267., avendo riportato, con successiva separata votazione, n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 Del 09-07-2015

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, li 01-05-15

IL RESPONSABILE
LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[X] Regolarità Contabile

Camporgiano, li 22-05-15

IL RESPONSABILE
CAPPELLI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

Il Segretario
GIORGI DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10-07-2015 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 25-07-2015 ai sensi dell'art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 10-07-2015

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
LENZI SABRINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

[] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ (Decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) ai sensi dell'art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 09-07-2015 ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Camporgiano, li 09-07-2015

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
LENZI SABRINA